

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARAMUCCI GUAITINI, ANIASI, MANNUZZU, POLLICE,
GUALANDI, CONTI, FILIPPINI, NICOLINI, TORELLI**

Presentata il 2 febbraio 1984

Nuovo ordinamento dei circhi e dello spettacolo viaggiante

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche in questa IX legislatura abbiamo inteso ripresentare la proposta di legge per un rinnovato ordinamento dei settori del circo e dello spettacolo viaggiante, attualmente regolati dalla legge 18 marzo 1968, n. 337, che, quanto mai oggi, risulta superata sia perché inadeguata alla realtà e alle esigenze di questi settori, espressi, anche, di una tradizione culturale, popolare, sia perché improntata ad una logica prevalentemente burocratica e discrezionale.

Fino ad ora, in verità, lo Stato italiano ha riservato un'attenzione marginale, e comunque senz'altro di secondo piano rispetto ad altri settori della vita culturale, nei confronti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, contrariamente a quanto avviene, invece, in altri paesi della stessa Europa.

Ne fa fede, ad esempio, la Francia, il cui Ministero della cultura dispiega una significativa e organica promozione in

particolare modo a favore delle attività circensi.

Crediamo che questa tangibile sottovalutazione dello Stato derivi anche dal fatto di trascurare che i circhi e lo spettacolo viaggiante hanno radici non certo deboli nella tradizione e nella cultura popolare; che anch'essi rappresentano uno strumento di formazione sociale e culturale della collettività e che, dunque, devono partecipare, a pieno titolo, al processo culturale nazionale più complessivo.

Non si può inoltre dimenticare come questa realtà di disattenzione e di marginalizzazione degli stessi settori circensi e dello spettacolo viaggiante, da parte dei governi che si sono succeduti, trovi anche margine ed alimento dalla mancanza di una rigorosa ed organica politica culturale nazionale, dal permanere di concezioni conservatrici ed elitarie, di logiche parcellizzanti e assistenziali, di non volontà politiche precise nel perseguire riforme

culturali, tali da consentire, pienamente, la crescita e lo sviluppo della coscienza critica di tutti i cittadini.

Riteniamo, pertanto, giusto e doveroso proporre un processo di rinnovamento in materia di attività circensi e dello spettacolo viaggiante, anche al fine di stimolare ed accrescere nuove sensibilità nei confronti di questi due settori nonché per sollecitare al riguardo un impegno più serio ed organico del momento centrale e delle istituzioni locali.

La nostra proposta di legge si articola in tre titoli che trattano, in forma distinta, la problematica dei circhi, quella dello spettacolo viaggiante ed inoltre le disposizioni comuni ad ambedue i settori.

Abbiamo ritenuto opportuno dividere i due settori, oggi accorpatisi, pur formulando un'unica proposta-quadro, in quanto se è vero che esistono alcuni fattori che li accomunano, tuttavia ci sono anche diversità e peculiarità che non si possono ignorare.

Per quanto concerne il circo, antiche sono la sua origine e la sua storia, significativo il patrimonio di tradizioni e di valori di cui la gente del circo è portatrice, indiscutibile la funzione formativa ed educativa che il mondo circense può e deve avere soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

Oggi, più che mai, il circo italiano vive una situazione di precarietà e necessita di un aiuto economico che possa assicurare se non altro quel minimo di certezza, tale non solo da impedire il processo di lenta, ma tenace asfissia che rischia di soffocarlo, ma anche per contribuire a sviluppare e migliorare sempre più la stessa qualità artistica ed organizzativa, anche al fine di contrastare una concorrenza sempre più incalzante e pericolosa che viene sferrata da circhi di altre nazionalità. Il mondo circense italiano ha salde tradizioni di capacità e di competenza da salvaguardare se consideriamo, tra l'altro, che alcuni grandi uomini del circo italiano si sono configurati in passato come momento d'insegnamento e di professionalità a livello internazionale.

Ma non c'è soltanto tutta una storia e una tradizione italiana da difendere e preservare; c'è, al momento presente, la necessità di consolidare una importante realtà circense che esiste; c'è da favorire e sviluppare potenzialità nuove che si registrano nel settore; c'è da dare una precisa risposta alla domanda dei cittadini che, per quanto riguarda le attività circensi, è in aumento; c'è, infine, da riconoscere, fino in fondo, a questo settore quella dignità artistica e culturale che fin'oggi è stata, complessivamente, negata.

Con questa proposta legislativa, crediamo di contribuire ad avviare un processo progressivo in tal senso. Infatti, oltre alla parte normativa che regola l'esercizio dell'impresa circense, prevediamo un preciso impegno del momento centrale e delle istituzioni locali finalizzato allo sviluppo della realtà circense, ad accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione della stessa cittadinanza sulla storia, le tradizioni, la vita del circo, il sostegno e la promozione per la valorizzazione della professionalità degli operatori circensi. Con questa proposta di legge, inoltre, intendiamo anche porre particolare attenzione al necessario collegamento che deve intercorrere tra le esperienze del mondo del circo e quello della scuola; sosteniamo, inoltre, la necessità di realizzare mostre, rassegne internazionali e nazionali, momenti di documentazione e di approfondimento al fine di consolidare e sviluppare il patrimonio del circo e favorire la diffusione dello spettacolo circense.

Nel titolo II della proposta di legge sono ricomparse le norme relative allo spettacolo viaggiante, settore di significativa rilevanza anche per il ragguardevole numero di addetti e di operatori che vi lavorano e vi si impegnano.

È anche questo un mondo che sta cambiando e che si trasforma: « gli spettacolisti viaggianti » recedono sempre più da quella certa logica emarginante che ha improntato nel passato i loro modi di vivere e sono piuttosto protesi a misurarsi ed a confrontarsi con la realtà economica, sociale, culturale che li circonda.

Anche questo settore ha bisogno di cambiamento, di innovazione nelle stesse norme che lo regolano: necessita infatti di una normativa che pur nel rigore assicuri la « certezza del diritto » per l'impresa e che sia finalizzata a valorizzare l'aspetto sociale ricreativo dell'attività degli operatori del settore, nonché la loro professionalità e qualificazione. A tali esigenze crediamo di avere offerto risposte non trascurabili con questa proposta di legge che prevede anche per questo settore un intreccio di competenze tra momento di governo centrale e quello decentrato.

Vengono, inoltre, dettate norme assai dettagliate per la regolamentazione della attività dei parchi-divertimento che rappresentano, tra l'altro, una realtà assai

diffusa e consistente in buona parte del nostro paese.

Nel titolo III sono contenute le disposizioni comuni a favore dei circhi e dello spettacolo viaggiante, in particolare per quanto attiene all'impegno promozionale ed operativo delle regioni e degli enti locali. Rilevanza in questo contesto assumono le norme tendenti a sottolineare l'obbligo della reale messa a disposizione, da parte degli enti territoriali, delle aree su cui poter effettuare l'attività circense e dello spettacolo viaggiante.

Sono dunque queste, in sintesi, le scelte che caratterizzano la nostra proposta di legge, per la quale auspichiamo una sollecita approvazione, proprio al fine di contribuire al rinnovamento di questi significativi settori di attività culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CIRCHI

ART. 1.

La Repubblica italiana considera i circhi e lo spettacolo viaggiante strumento di formazione sociale e culturale della collettività.

A tale scopo lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono a sostenerne il consolidamento e lo sviluppo.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati circhi quelle imprese che gestiscono spettacoli al pubblico nell'ambito di impianti mobili costituiti principalmente da un tendone, in cui si esibiscono artisti, clowns, ginnasti, acrobati, altri artisti ed animali.

ART. 3.

Le funzioni di programmazione e di coordinamento nazionale delle attività circensi spettano allo Stato.

Sono riservati ai suoi organi centrali i seguenti compiti:

a) istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco nazionale delle attività circensi con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, e della denominazione. Tale elenco è aggiornato almeno una volta all'anno;

b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei circhi, sentita la commissione nazionale prevista all'articolo 5;

c) rilascio, per ogni attività autorizzata, di un apposito contrassegno da apporsi permanentemente ed in modo visibile all'esterno dell'impianto circense;

d) erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 10, sentito il parere della commissione nazionale per le attività circensi prevista all'articolo 5.

L'autorizzazione di cui alla lettera b) del comma precedente è soggetta a revisione biennale. Essa è trasferibile per atto tra vivi: per causa di morte solo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, ed agli affini entro il secondo grado dell'esercente, purché iscritti all'albo previsto all'articolo 7.

Per gli esercenti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, che abbiano esercitato l'attività per almeno 15 anni consecutivi, la cessione dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione.

Non può essere rilasciata altra autorizzazione a chi si sia avvalso della facoltà prevista dai commi precedenti.

ART. 4.

È compito delle regioni promuovere, favorire e sostenere nel proprio territorio le attività circensi mediante piani di programmazione anche tendenti a:

a) favorire iniziative e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori circensi;

b) sostenere e promuovere la creazione di laboratori di ricerca circense in piena autonomia di forme, linguaggi e metodi;

c) stimolare le iniziative destinate a collegare le esperienze del mondo circense con quello della scuola di ogni ordine e grado;

d) promuovere, anche mediante un'azione di sensibilizzazione della collettività regionale, la conoscenza della storia e della vita del circo;

e) assicurare il coordinamento tra le attività circensi e programmi radiotelevisivi regionali.

ART. 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la commissione nazionale per le attività circensi, composta da:

1) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario delegato del suo dicastero, che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero dell'interno;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) cinque rappresentanti delle regioni;

5) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

6) tre docenti universitari di psicopedagogia e sociologia designati dal Ministero della pubblica istruzione;

7) due rappresentanti degli esercenti dei circhi designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

8) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei circhi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

9) un rappresentante della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Alla designazione dei componenti di cui al numero 4) del precedente comma provvede la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. La commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provvedano a designare i propri rappresentanti

entro 40 giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti, valide per un anno.

I componenti la commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento, per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

La commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, un proprio regolamento ed organizza, altresì, a fini istruttori, una sottocommissione di lavoro composta da:

- a) due rappresentanti degli esercenti dei circhi;
- b) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei circhi;
- c) due rappresentanti delle regioni;
- d) due rappresentanti dei comuni.

Delibera con la maggioranza dei presenti i pareri e le proposte.

Le sedute della commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

ART. 6.

La commissione nazionale per le attività circensi è organo consultivo del Governo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3.

In particolare esprime pareri in ordine:

- a) ai piani regionali di cui agli articoli 4 e 27;

b) ai criteri di erogazione dei contributi di cui all'articolo 10;

c) ai parametri ed ai criteri per la ripartizione fra le regioni del fondo di cui all'articolo 32.

La commissione esercita, altresì, un suo potere di proposta:

1) sulle iniziative da assumere per assicurare un organico collegamento fra le attività circensi e la scuola di ogni ordine e grado;

2) sulle iniziative da assumere per assicurare un coordinamento fra le attività circensi ed i programmi della RAI-TV;

3) sulle iniziative rivolte alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale del circo.

ART. 7.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a costituire l'albo delle imprese esercenti i circhi; esso è suddiviso in tre categorie:

- a) circhi grandi;
- b) circhi medi;
- c) circhi piccoli.

Per ottenere l'iscrizione all'albo, le persone fisiche o i legali rappresentanti delle imprese esercenti i circhi presentano domanda al presidente della giunta regionale della regione di residenza o di quella ove le imprese hanno la sede legale.

Coloro che intendono esercitare l'attività di circhi devono per l'iscrizione all'albo dimostrare di:

a) aver prestato la propria opera, per almeno 5 anni se trattasi di circhi di cui alle lettere b) e c); 10 anni se trattasi di circhi di cui alla lettera a) con comprovata dipendenza, presso imprese esercenti tali attività di uguale o maggiore gran-

dezza di quelle appartenenti alla sezione a cui si chiede l'iscrizione;

b) essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado, in qualità di collaboratore, di titolare di autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'attività circense, da almeno 5 anni. L'iscrizione all'albo si può richiedere per una sezione uguale o inferiore di quella a cui è iscritto il titolare di autorizzazione;

c) aver superato, presso la commissione regionale della regione di residenza prevista dal successivo articolo 8, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di operatore circense, relativamente alla categoria prescelta, secondo la divisione di cui al primo comma.

ART. 8.

L'albo è tenuto da una commissione regionale, la cui composizione deve assicurare, anche, la presenza di rappresentanti dei circhi designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei circhi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il numero dei membri della suddetta commissione, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale.

Sulle domande di iscrizione la commissione decide entro 60 giorni.

ART. 9.

Le regioni trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo i nominativi degli iscritti all'albo regionale ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3.

ART. 10.

Gli esercenti dei circhi possono corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi dovuti sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, sulla base di un imponibile forfettario determinato, con riferimento a ciascun ordine di posti, moltiplicando il prezzo netto unitario corrispondente a quello lordo praticato per il biglietto intero per il 20 per cento dei posti disponibili; la predetta percentuale del 20 per cento è elevata al 35 per cento nei giorni festivi per i circhi con oltre 600 posti.

Il totale dei posti disponibili non può risultare inferiore a quello indicato sull'autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

La corresponsione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi sulla base dell'imponibile forfettario determinato a norma del primo comma del presente articolo deve essere riferita per i circhi fino a 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nell'anno solare; per i circhi con oltre 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nel mese solare nell'ambito dello stesso comune.

Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, gli esercenti dei circhi che, nel periodo di validità del *forfait*, intendono apportare variazioni ai prezzi praticati e/o al numero dei posti disponibili per ciascun ordine, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'ufficio accertatore il quale provvede ai conseguenti adeguamenti dell'imponibile.

Nei casi in cui trovino applicazione le presenti norme, è consentita l'ammissione del pubblico anche senza biglietto d'ingresso o con biglietto avente caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare per l'ingresso degli spettatori, biglietti assunti in carico ai sensi dell'articolo 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Resta comunque fermo l'obbligo della compilazione della distinta d'incasso, nel cui quadro B deve essere riportato il conteggio per la determinazione dell'imponibile fissato dall'ufficio accertatore, nonché l'ammontare delle imposte liquidate.

Per il pagamento dell'imposta liquidata a norma del presente decreto restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

ART. 11.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1984, un fondo di lire 200 milioni, soggetto a indicizzazione annuale, di cui:

a) lire 1.700 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi a titolo di concorso nella spesa di ricostruzione con gli eventuali ammodernamenti degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti o dolosi, previa convalida da parte del comune dove si è verificato il danno. Gli eventuali residui dovranno essere utilizzati a favore di spettacoli circensi di comprovata qualificazione sul piano artistico e culturale nonché conformi ai canoni della tradizione circense;

b) 300 milioni di lire per *festivals*, rassegne, mostre e convegni di carattere nazionale e internazionale ed ogni altra iniziativa volta alla promozione e alla diffusione dello spettacolo circense.

Sul fondo di cui al precedente comma gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario nonché del materiale e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti secondo convenzioni da stipulare con il Ministro dei trasporti.

TITOLO II

SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 12.

Agli effetti della presente legge sono considerati artisti dello spettacolo viaggiante coloro che:

a) gestiscono attrazioni e numeri di arte varia, mediante attrezzature mobili o fisse, all'aperto o al chiuso, anche se esercitate in maniera stabile e permanente. Sono inclusi anche quegli apparecchi automatici che per le loro caratteristiche didattiche possono contribuire all'arricchimento della formazione individuale;

b) titolari di padiglioni dolciari in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, esercitano la loro attività esclusivamente all'interno di parchi-divertimento.

ART. 13.

Le funzioni di programmazione e di coordinamento nazionale delle attività dello spettacolo viaggiante spettano allo Stato.

Sono riservati ai suoi organi centrali i seguenti compiti:

a) istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco nazionale delle attività dello spettacolo viaggiante con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Tale elenco sarà aggiornato almeno una volta all'anno;

b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 15;

c) emissione, per ogni attività autorizzata, di un apposito contrassegno da

apporsi permanentemente ed in modo visibile all'esterno dell'impianto;

d) rilascio di apposito contrassegno, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 15, di organizzatore ai legali rappresentanti di forme associative dell'attività di spettacolo viaggiante di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 12 che ne avanzassero richiesta nonché ai singoli imprenditori che possiedano requisiti tecnico-professionali, capacità finanziaria e anzianità di mestiere;

e) istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco nazionale di parchi divertimento su aree pubbliche e di quelli su aree private di cui all'articolo 23 sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 15;

f) elaborazione di un regolamento sulla gestione dei parchi-divertimento su aree private di cui all'articolo 23 sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 15;

g) erogazione di contributi di cui all'articolo 26, sentito il parere della commissione nazionale di cui all'articolo 15.

L'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente articolo è soggetta a revisione biennale.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte solo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado dell'esercente, purché iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

Per gli esercenti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità, che abbiano esercitato l'attività per almeno 15 anni consecutivi, la cessione dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi, comporta il trasferimento dell'autorizzazione, purché l'acquirente sia iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

Il precedente comma non si applica nei confronti degli esercenti sale da gioco fisse per i quali il trasferimento della titolarità dell'azienda è disciplinato dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione a chi si sia avvalso della facoltà prevista dai commi precedenti.

ART. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante, composta da:

1) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario delegato del suo dicastero, che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero dell'interno;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) cinque rappresentanti delle regioni;

5) due rappresentanti dei comuni, designati dall'ANCI;

6) tre docenti universitari di psicopedagogia e sociologia designati dal Ministero della pubblica istruzione;

7) due rappresentanti degli esercenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

8) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alla designazione dei componenti di cui al numero 4) del precedente comma provvede la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provveda-

no a designare i propri rappresentanti entro 40 giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti valide per un anno.

I componenti la commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

La Commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, un proprio regolamento ed organizza, altresì, ai fini istruttori, una sottocommissione di lavoro composta da:

a) tre rappresentanti degli esercenti dello spettacolo viaggiante;

b) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante;

c) tre rappresentanti delle regioni;

d) tre rappresentanti dei comuni.

La commissione delibera con la maggioranza dei presenti i pareri e le proposte.

Le sedute della commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

ART. 15.

La commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante è organo consultivo del Governo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13.

In particolare esprime parere in ordine :

a) ai piani regionali di cui agli articoli 13 e 27;

b) ai criteri di erogazione dei contributi di cui all'articolo 26.

ART. 16.

È compito delle regioni promuovere, favorire e sostenere nel proprio territorio le attività dello spettacolo viaggiante mediante piani di programmazione, anche tendenti a realizzare iniziative finalizzate ad una maggiore sensibilizzazione e conoscenza della vita degli artisti dello spettacolo viaggiante da parte della collettività regionale con particolare riferimento allo stesso mondo della scuola.

ART. 17.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a costituire l'albo delle imprese esercenti le attività dello spettacolo viaggiante; esso è suddiviso in tre sezioni:

- a) grandi attrazioni;
- b) medie attrazioni;
- c) piccole attrazioni.

Sono iscritti all'albo coloro che intendono esercitare una delle attività previste dalla lettera a) dell'articolo 12 anche se in forma saltuaria e provvisoria.

Per ottenere l'iscrizione ad una sezione dell'albo, le persone fisiche o i legali rappresentanti delle imprese esercenti di cui alla lettera a) dell'articolo 12 presentano domanda al presidente della giunta regionale della regione di residenza o di quella ove le imprese esercenti hanno la sede legale.

Coloro che intendono esercitare le attività di cui alla lettera a) dell'articolo 12 del presente titolo, devono per la iscrizione all'albo dimostrare di:

- a) aver prestato la propria opera per almeno 5 anni, con comprovata dipendenza, presso le imprese esercenti attività dello spettacolo viaggiante di uguale o maggiore grandezza di quelle appartenenti alla sezione a cui si chiede l'iscrizione;

b) essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado in qualità di collaboratore, di titolare di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, per lo spettacolo viaggiante da almeno 5 anni. L'iscrizione all'albo si può richiedere per una sezione uguale o inferiore di quella a cui è iscritto il titolare di autorizzazione;

c) aver superato, presso la commissione regionale della regione di residenza, di cui all'articolo 19, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di esercente dello spettacolo viaggiante, relativamente alla sezione prescelta.

ART. 18.

Ai titolari delle imprese di cui alla lettera b) dell'articolo 12 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 17 della presente legge nonché quelle previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Sulla autorizzazione amministrativa per esercitare il commercio ambulante va riportata la stampigliatura: « esercitata solo all'interno dei parchi-divertimento ».

ART. 19.

L'albo è tenuto da una commissione regionale la cui composizione deve assicurare anche la presenza di rappresentanti dell'attività dello spettacolo viaggiante designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il numero dei membri della suddetta commissione, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale. Sulle domande di iscrizione la commissione decide entro 60 giorni.

ART. 20.

Le regioni trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo i nominativi degli iscritti all'albo regionale ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e dell'articolo 13.

ART. 21.

I comuni all'atto della redazione dei piani di cui all'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, stabiliscono il limite massimo di superficie globale da adibire a sale gioco fisse, attività comprese fra quelle previste dalla lettera *a)* dell'articolo 12 della presente legge. Le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono integrate all'atto della redazione di tali piani da non più di tre rappresentanti della categoria interessata, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 22.

L'autorizzazione all'esercizio dei parchi-divertimento, siano fissi o temporanei, attivati su aree private, è rilasciata dal comune in cui s'intende svolgere l'attività. Detta autorizzazione viene revocata se la relazione tecnico-amministrativa che gli organizzatori, con l'approvazione di tre rappresentanti designati dai componenti il parco, sono tenuti a presentare al comune ogni anno per i parchi fissi ed in ogni caso entro 30 giorni dal termine dell'attività per i parchi temporanei, sarà considerata negativamente dall'amministrazione comunale. Il mancato invio della relazione, viene comunicato dal comune al Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale provvede a non rinnovare l'autorizzazione di cui all'articolo 13, lettera *d)*.

ART. 23.

Le regioni, in collaborazione con gli enti locali, redigono un elenco regionale dei parchi-divertimento su aree private, suddiviso per categoria in rapporto al numero, all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installabili e lo trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo emana il regolamento di gestione dei parchi di cui alla lettera *f)* dell'articolo 13.

ART. 24.

La gestione dei parchi-divertimento allestiti su aree pubbliche viene esercitata dalla commissione di parco, nominata direttamente dagli operatori partecipanti.

La commissione di parco redige una relazione tecnico-finanziaria che viene inoltrata all'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla chiusura del parco-divertimento. La mancata redazione in termini della relazione o la valutazione negativa di essa da parte dell'amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del parco-divertimento.

ART. 25.

Le amministrazioni comunali con propri provvedimenti determinano l'orario di apertura e chiusura dei parchi-divertimento, tenuto conto della località, della situazione ambientale, del periodo della manifestazione e provvedendo, se del caso, al rilascio di opportune deroghe.

Le sale gioco fisse osservano gli orari previsti per i pubblici esercizi.

ART. 26.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente a partire dall'esercizio finanziario 1984 un fondo di due miliardi, soggetti ad indicizzazione annuale, per la concessione di contributi agli esercenti dello spettacolo viaggiante a titolo di:

a) concorso nelle spese di ricostruzione, con gli eventuali ammodernamenti degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, o dolosi previa convalida da parte del comune o delle forze dell'ordine del luogo dove si è verificato il danno;

b) contributi in conto interessi per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali relativi all'attività dello spettacolo viaggiante, mediante rateizzazione prestiti bancari o *leasing*;

c) finanziamenti di studi, ricerche, pubblicazioni, mostre, corsi, e di ogni altra iniziativa volta alla qualificazione, alla promozione ed alla diffusione dello spettacolo viaggiante.

Sul fondo di cui al precedente comma gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario nonché del materiale e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti secondo convenzioni da stipulare con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI
A FAVORE DEI CIRCHI
E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 27.

Le regioni, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge e per quanto, in particolare, indicato agli articoli 4 e 16

della presente legge elaborano, con la partecipazione degli enti locali e loro associazioni, con il mondo della scuola, con operatori del settore circense, dello spettacolo viaggiante, con l'associazionismo culturale, piani triennali di sviluppo delle attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante e programmi annuali di attuazione.

Le regioni dettano altresì norme per il coordinamento e l'utilizzo delle aree disponibili su scala regionale per le attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche al fine di garantire le necessarie rotazioni nell'assegnazione delle stesse.

ART. 28.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono una commissione regionale e rispettivamente provinciale per le attività circense e dello spettacolo viaggiante.

La commissione esprime pareri obbligatori in particolare sulle iniziative e sull'attività che le regioni promuovono in attuazione degli articoli 4 e 16 della presente legge.

La composizione della commissione deve assicurare anche la presenza di rappresentanti degli enti locali e di rappresentanti dei circhi e dello spettacolo viaggiante designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché da docenti universitari di psicologia e sociologia.

Il numero dei membri della commissione regionale, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale.

ART. 29.

Le amministrazioni comunali nella formulazione dei piani regolatori devono

prevedere aree idonee ed agibili anche per l'installazione dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante, nonché dei parchi-divertimento. Devono altresì assicurare che il dimensionamento di dette aree sia rapportato alla popolazione urbana del comune, del suo circondario, dell'intera area urbana, della popolazione fluttuante.

I comuni devono aggiornare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'elenco delle aree comunali idonee ed agibili per le attività circensi, di spettacolo viaggiante e dei parchi-divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta l'anno.

I comuni, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni di competenza l'elenco delle aree a disposizione dei circhi e dello spettacolo viaggiante, nonché delle manifestazioni che si svolgono a carattere comunale.

ART. 30.

La concessione delle aree comunali è fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione all'esercizio, senza il ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la subconcessione delle aree inserite nell'elenco, di cui al quarto comma dell'articolo 29, sotto qualsiasi forma.

Le modalità di concessione delle aree comunali sono regolate con regolamento deliberato dai comuni sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Per la concessione delle aree demaniale si applica il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 31.

I titolari di imprese di circhi e di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2 ed alla lettera a) dell'articolo 12, muniti di contrassegno, prima di iniziare l'attività sia essa sita in area pubblica, sia privata, devono richiedere al sindaco del comune

in cui si intende esercitare, apposita autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 32.

Le occupazioni di suolo pubblico con attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante e con i circhi equestri, relativamente alla tassa di occupazione di suolo pubblico, sono considerate temporanee.

ART. 33.

È istituito un fondo di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le regioni al fine di contribuire all'allestimento, all'agibilità e alla dotazione di servizi di aree attrezzate per circhi, attività di spettacolo viaggiante e parchi-divertimento.

Detto fondo viene ripartito in proporzione al numero degli abitanti ed in misura inversamente proporzionale alla media del reddito *pro-capite* regionale.

ART. 34.

Restano valide le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modificazioni.

ART. 35.

Restano valide le norme previste dal primo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione è rilasciata, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'inter-

no, del commercio con l'estero, la commissione nazionale per le attività circensi e la commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante ».

ART. 36.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo emana un regolamento di esecuzione, sentite le commissioni di cui agli articoli 5 e 14.

ART. 37.

La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo le norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale Comunità.

NORME TRANSITORIE

ART. 38.

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono titolari di autorizzazione ministeriale per le attività circensi e per lo spettacolo viaggiante debbono entro un anno chiedere l'iscrizione all'albo, previsto dagli articoli 7 e 17, della regione di competenza.

ART. 39.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1985, la somma di lire 8 miliardi.